

TAR Lazio, Sezione II Roma - Sentenza 01/03/2004 n. 1844  
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

E' illegittimo e va annullato l'art. 1 del decreto ministeriale n. 420/2001, a modifica ed integrazione dell'art. 5 del precedente decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 294 del 2000, in quanto rapporta all'organico complessivo dell'impresa il numero di restauratori e collaboratori richiesti per la sussistenza del menzionato requisito speciale di qualificazione. Infatti un'eccessiva specializzazione delle imprese non giova affatto al mercato, perché deprime la concorrenza e costringe irragionevolmente i soggetti interessati a limitare il proprio campo d'azione ad un settore che, pur essendo caratterizzato da particolare competenza ed elevata professionalità, ben può costituire un segmento qualificato ed importante di una più vasta e complessiva attività aziendale. Sono illegittime e vanno annullate le disposizioni regolamentari di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. n. 294/2000, nel testo vigente, laddove viene ancorato alla data di entrata in vigore del decreto (comma 2) il possesso dei prescritti requisiti, sia per i restauratori di beni culturali che per i collaboratori restauratori di beni culturali. Le suddette statuizioni si rivelano illogiche e manifestamente ingiuste, atteso che penalizzano in maniera rilevante non solo coloro che non abbiano maturato i requisiti richiesti, ma anche le imprese alle cui dipendenze essi lavorano, precludendo agli interessati di entrare in possesso del requisito di qualificazione, ove non ne risultino già dotati alla data di entrata in vigore della nuova disciplina regolamentare.